

IN FATTO

La sesta sezione civile della Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla CTR Sicilia che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio contro la pronunzia che aveva annullato i ruoli ed il fermo amministrativo impugnati, ritenendo inammissibile la produzione in grado di appello della documentazione concernente la notifica delle cartelle di pagamento.

IN DIRITTO

La Suprema Corte, con questa sentenza, ha ribadito il più volte prospettato principio della possibilità, all'interno del processo tributario, di produzione documentale anche in appello, diversamente dal processo civile. Infatti, l'articolo 58, comma 2, D. lgs. 546/1992 prevede per le parti la facoltà, nel giudizio di appello avanti le Commissioni tributarie, di produrre nuovi documenti.

A tal proposito è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale presentata dalla CRT Campania in relazione al medesimo articolo con la previsione che *“un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile.”*

Il legislatore ha infatti previsto una differente disciplina circa l'ammissibilità delle nuove prove in appello; nel processo civile, infatti, l'art. 345 c.p.c. dispone che **“nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.**

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”

La *ratio legis* della norma, con il divieto assoluto di proporre domande nuove, ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione, rendendo il giudizio d'appello una verifica del processo di primo grado e non un *judicium novum*, mezzo di gravame con effetto devolutivo –devolve al nuovo giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale

conosciuto dal primo giudice – e sostitutivo – la sentenza emanata dal giudice di secondo grado si sostituisce integralmente a quella impugnata.

Diversamente dal processo civile, nel processo tributario, la disciplina è contenuta nell'articolo 58 del D. Lgs. 546/1992, a norma del quale **“il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”**.

La ratio dell'art. 58, al pari dell'art. 335 c.p.c., è quella di introdurre un giudizio ad “istruttoria chiusa”, evitando ampliamenti del *thema decidendum*.

Tuttavia, la differenza importante riguarda l'ammissibilità delle prove: se nel **processo civile esse risultano completamente precluse alla parte, salvo che ricorre una causa non imputabile alla stessa** (Cass. Civ., III sez, sentenza n. 26522/17), nel **processo tributario esse sono ammissibili a discrezione del giudice**, se ritenute necessarie ai fini della decisione. La disciplina preclusiva è molto più ridotta di quella processualcivilistica, diversamente orientata a causa dell'assenza, nel processo tributario, di tutte le prove orali – prova testimoniale, giuramento, interrogatorio.

A tal proposito si è più volte pronunciata la giurisprudenza secondo la quale *“In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.”* (Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia), sez. VIII, 17/04/2018, n. 1765)

Infatti, come sottolineato dalla CTR Roma, (Lazio), sez. VIII, 28/03/2018, n. 1968 *“la possibilità di depositare documenti, fino a venti giorni prima dalla data di trattazione, e memorie illustrative sino a dieci giorni prima, ha invece **lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum.**”*

La differenza strutturale del processo tributario, rispetto a quello civile, consente quindi di ordinare in maniera diversa la medesima disciplina: l'assenza di tutte le prove orali trova un temperamento nella possibilità per le parti di produrre nuovi documenti anche in secondo grado, e nella facoltà del giudice di disporre nuove prove, se ritenute necessarie.

Diversamente, la caratterizzazione della disciplina processualcivilistica non consente in alcun modo né la disposizione di nuove prove (salvo colpa non imputabile alla parte) né tanto meno la possibilità di produrre nuovi documenti. Si ritiene che, in questo modo, venga mantenuta la natura del giudizio di appello come mezzo di gravame evitando che questo diventi un *judicium novum*.

Avv. Gerardo Russillo

d.ssa Immacolata Borriello